

DELIBERAZIONE 3 MARZO 2017
96/2017/S/IDR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE
TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 marzo 2017

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: MTI – 2);
- l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012 recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 329/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 329/2016/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 347/2012/R/idr, l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, composta da quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- la citata determinazione 2/2012 TQI, in particolare, prevede:
 - al punto 3.4.15 (ModScambiTariffe del FileAto) che il gestore indichi i volumi, riferiti all’esercizio 2011, erogati/convogliati/trattati nonché i volumi fatturati corrisponenti ad ogni singola transazione con soggetti gestori dei servizi idrici che sono utenti per la fornitura di acqua all’ingrosso e/o di servizi di fognatura e depurazione;
 - al punto 3.4.16 (ModScambiCosti del fileAto) che il gestore indichi i costi complessivi riferiti all’esercizio 2011, corrispondenti a ciascuna transazione con soggetti che siano fornitori di acqua all’ingrosso e/o di servizi di fognatura e depurazione;

- con la deliberazione 585/2012/R/idr, l’Autorità ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) applicabile da parte di tutti i gestori del SII per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012-2013 mentre con la deliberazione 643/2013/R/idr ha approvato il metodo tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015;
- l’articolo 15, comma 1, del MTT, in particolare, prevede che, ai fini della determinazione del valore netto delle immobilizzazioni in uso al gestore di proprietà di terzi, occorra fare riferimento alle modalità ed ai criteri di determinazione del perimetro delle immobilizzazioni del terzo proprietario; in particolare, a tal proposito, l’art. 8, commi 4, del MTT prevede che, ai predetti fini, dalla valorizzazione delle immobilizzazioni siano in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili;
- l’articolo 28, comma 1, lett. b), del MTT, ammette, tra i costi operativi del gestore che concorrono a determinare il riconoscimento tariffario, i costi degli acquisti all’ingrosso o *wholesale* (CO_{ws});
- l’articolo 29, comma 1, del MTI, prevede che, ai fini della determinazione delle tariffe 2014 e 2015, il gestore possa imputare, alla componente RC_{ALTRO} , i costi delle attività afferenti al SII sostenuti negli anni 2012-2013 per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali non contemplati nel MTT;
- l’art. 6, comma 2 del MTT e l’art. 9, comma 1, MTI, prescrivono al gestore di calcolare il vincolo ai ricavi ammessi al riconoscimento tariffario (VRG^a) in funzione di alcune variabili di scala, tra cui i volumi venduti, riferite all’anno 2011 (MTT) e agli anni 2012 e 2013 (MTI).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 329/2016/E/idr, l’Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare il rispetto della regolazione sul MTT (a.a. 2012-2013), sul MTI (a.a. 2014-2015) e sul primo biennio del MTI – 2 (a.a. 2016-2019) oltreché, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all’Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr, l’applicazione delle tariffe all’utenza e l’efficienza del servizio di misura;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 5-9 settembre 2016 una verifica ispettiva presso Acque Veronesi S.c.ar.l. (VR) (di seguito: Acque Veronesi o società), gestore del SII in 77 Comuni ricompresi nel territorio del Consiglio di Bacino Veronese;

- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva, nonché dall'esame della documentazione inviata dalla società con nota del 17 gennaio 2017 (prot. Autorità 1607) e del 24 febbraio 2017 (prot. Autorità 7403) è emerso che:
 - in violazione degli articoli 8, comma 4 e 15, comma 1, del MTT, Acque Veronesi avrebbe erroneamente calcolato il valore delle immobilizzazioni del proprietario AGSM Verona S.p.a. in uso al medesimo gestore Acque Veronesi; in particolare, con riguardo ai fondi di ammortamento per gli anni 1997-1998 delle immobilizzazioni esistenti al 31/3/1997 (nella specie, le condotte della rete fognaria) rivalutate dal predetto proprietario (nel 1999 anziché nel 1997, come erroneamente ritenuto dalla società: punto 5.3 della *check list* e nota prot. 1607/2017), la società ne avrebbe determinato il valore sulla base di aliquote inferiori (pari al 2,5%: punto 12 della "relazione lavoro su cespiti AGSM", in doc. 5.3.b allegato alla *check list*) a quelle correttamente applicabili (di valore compreso tra 4,5% e 4,7%, che avevano generato i fondi di ammortamento dei medesimi beni prima della rivalutazione del 1999: "Modello_fognatura" in doc. 5.3.a allegato alla *check list*), con ciò sottostimando il fondo di ammortamento delle medesime immobilizzazioni; quanto ai fondi di ammortamento per gli anni 1999, 2000 e 2002 delle medesime immobilizzazioni, la società ne avrebbe determinato il valore sulla base delle aliquote desumibili dal registro cespiti di AGSM 2011 (pari a 2,5%: "Registro cespiti FOGN 2011" in doc. 5.3.e e "Modello_fognatura" in doc. 5.3.a allegati alla *check list*) in luogo di quelle riportate sul libro cespiti 2000 (pari al 5%: "Registro cespiti FOGN 2000" allegato alla nota del 17 gennaio 2017 e "Registro cespiti FOGN 2002" allegato alla nota 24 febbraio 2017) con ciò sottostimando il fondo di ammortamento delle medesime immobilizzazioni;
 - in violazione dell'articolo 28, comma 1, lett. b), del MTT, nonché del punto 3.4.16 del ModScambiCosti del FileAto della determinazione 2/2012/TQI, la società avrebbe iscritto tra i costi degli acquisti all'ingrosso (c.d. costi *wholesale*) riferiti all'esercizio 2011 costi superiori a quelli effettivamente sostenuti; si evincerebbe, infatti, dalle fatture rese in sede di verifica ispettiva nonché dalle registrazioni contabili ivi esibite che i costi dichiarati per l'approvvigionamento dei Comuni di Badia Calavena e Tregnago nonché quelli per la depurazione delle acque reflue del Comune di Badia Calavena, sarebbero indebitamente comprensivi di IVA (punto 5.6 e "2011 CoViSe VrEst", "Comune di Badia 1-2012", "Comune di Badia 4-2012", Comune di Tregnago 1-2012" in doc. 5.6.a allegati alla *check list*);
 - in violazione dell'art. 29, comma 1, del MTI, il gestore, come ammesso in sede di verifica ispettiva, ha erroneamente imputato alla componente RC_{ALTRO} 2013, tra i costi per l'acquisizione del personale del Comune di Castel d'Azzano e del Comune di Colognola ai Colli quelli imputabili a personale già alle dipendenze della società quando, rispettivamente il 1 marzo 2012 e il 1 aprile 2012, la medesima ha assunto la gestione del SII nei citati Comuni (punto 5.9 e doc. 5.9.b allegato alla *check list*);
 - in violazione degli artt. 6, comma 2, del MTT e 9, comma 1, del MTI, nonché del punto 3.4.15 della determinazione 2/2012/TQI, il gestore, come ammesso in

sede di verifica ispettiva, ha sottostimato il valore del VRG^a, sia a valere sul MTT che sul MTI, dal momento che non ha iscritto nel ModScambiTariffe i ricavi dell'attività di sollevamento acqua nei confronti di Acque Potabili conseguiti negli anni 2011, 2012 e 2013 (ma solo nel ModCo, voce A1) (punto 5.12 della *check list*).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio nei confronti di Acque Veronesi di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Acque Veronesi S.c.ar.l., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi del punto 4, della deliberazione 658/2016/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
7. di comunicare il presente provvedimento ad Acque Veronesi S.c.ar.l. (p. IVA 03567090232), mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.acqueveronesi.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni